****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Comune di Santa Teresa Gallura****Area Marina Protetta Capo Testa-Punta Falcone** |  |
|  |  |

 **REGOLAMENTO PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

**Vista** la Legge 31 Dicembre1982 n.979 ( in [G.U. n.16 del 18-01-1983 - Suppl. Ordinario)](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1983/01/18/16/so/0/sg/pdf) e ss.mm.ii, recante disposizioni per la difesa del mare;

**Vista** La Legge 8 Luglio n.349 ( in [G.U. n.162 del 15-07-1986 - Suppl. Ordinario n. 59)](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1986/07/15/162/so/59/sg/pdf) e ss.mm.ii, recante l’istituzione del Ministero dell’ Ambiente e Norme in materia di danno ambientale;

**Vista** la Legge Quadro sulle Aree Protette 6 Dicembre 1991, n. 394 (in G.U. n.292 del 13-12-1991 - Suppl. Ordinario n. 83) e ss.mm.ii;

**Vista** l’intesa stipulata il 14 Luglio 2005 tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e le Autonomie locali ex art. 8, comma 6, della Legge 5 Giugno 2003 n.131( in [G.U. n.174 del 28-07-2005)](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1986/07/15/162/so/59/sg/pdf), in materia di concessioni di beni del Demanio Marittimo e di Zone di mare ricadenti all’interno delle Aree Marine Protette;

**Visto**  il D.LGS. 18 Luglio 2005, n.171 e ss.mm.ii, inerente il Codice della Nautica da Diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE;

**Visto** il Decreto Interministeriale del 17 Maggio 2018, n.102,( in G.U. della Repubblica Italiana n.206 del 05-09- 2018), di istituzione dell’Area Marina Protetta denominata “Capo Testa- Punta Falcone”;

**Richiamato,** nelle more dell’approvazione del Regolamento di Esecuzione e organizzazione, ilDisciplinare Provvisorio per l’annualità 2025 delle attività consentite all’interno dell’Area Marina Protetta denominata Capo Testa -Punta Falcone, approvato mediante la Delibera del Consiglio Comunale n.13 del 20/06/2025;

**Ravvisata** la necessità in capo all’Area Marina scrivente, di dotarsi di un Regolamento recante l’entità delle sanzioni amministrative nonché le modalità di pagamento delle medesime;

**Precisato** che il suddetto Regolamento sarà improntato a un parametro di proporzionalità della misura della sanzione amministrativa da irrogare, correlata al valore del rischio potenziale o diretto cui la condotta illecita posta in essere andrebbe a mettere a repentaglio la salute del bene tutelato dalla normativa di riferimento nonché dal Decreto istitutivo dell’Area Marina stessa;

**Ravvisato** che gli introiti derivanti dall’irrogazione delle sanzioni oggetto del Presente Regolamento saranno imputati al Bilancio di Previsione dell’ente Gestore, nella fattispecie il Comune Di Santa Teresa Gallura, e destinati al finanziamento delle attività di gestione, in ottemperanza alle finalità istituzionali dell’Area Marina Protetta;

**Richiamata** la Legge 24 Novembre 1981, n.689 ( in [G.U. n.329 del 30-11-1981 - Suppl. Ordinario)](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1981/11/30/329/so/0/sg/pdf) e ss.mm.ii ,recante “ Modifiche al Sistema Penale”;

 **L’Area Marina Protetta Capo Testa-Punta Falcone**

 **ADOTTA**

 **Il seguente Regolamento per le Sanzioni Amministrative**

 **ARTICOLO 1**

 **(FATTISPECIE SANZIONATE)**

1. Le fattispecie che il presente Regolamento intende sanzionare, riguardano le violazioni alle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale di Istituzione dell’Area Marina Protetta Capo Testa- Punta Falcone (Decreto Interministeriale del 17 Maggio 2018, n.102- in G.U. della Repubblica Italiana n.206 del 05-09- 2018) nonché, nelle more dell’approvazione del Regolamento di Esecuzione e organizzazione, nelDisciplinare Provvisorio per l’annualità 2025 delle attività consentite della medesima Area Marina , approvato mediante la Delibera del Consiglio Comunale n.13 del 20/06/2025;
2. La determinazione della misura delle sanzioni amministrative, contenuta nella tabella A, viene compresa entro i limiti edittali della sanzione pecuniaria prevista ex art. 30 della Legge 6 Dicembre 1991,n.394 e ss.mm.ii, ovvero da un minimo di € 25,82 ad un massimo di €1.032,91( fatte salve eventuali nuove statuizioni disposte ex legis n.689/81 e ss.mm.ii.);

 **ARTICOLO 2**

 **(Pagamento in misura ridotta)**

1. Il Trasgressore e l’obbligato in solido sono ammessi al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o qualora più favorevole, al doppio della sanzione, oltre alle spese del procedimento, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non si verifichi, dalla notificazione degli estremi della violazione stessa;
2. Il Pagamento della Sanzione deve avvenire, indicando nella causale “Sanzione Area Marina Protetta Capo Testa Punta Falcone”, attraverso le seguenti modalità:

-Attraverso il sistema di Pagamento Pago PA, collegarsi al sito : <https://www.comune.santateresagallura.ss.it/it/payments>

- Conto corrente postale n. 12525077

- Codice Iban n° IT 20J0101585050000065015466;

1. Il Trasgressore e l’obbligato in solido sono tenuti a trasmettere copia della ricevuta applicativa di pagamento al protocollo dell’Ente gestore al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunestg.it;
2. Nei casi sanciti dall’art. 6.comma 4 della Legge 24 Novembre1981, n.689 e ss.mm.ii, colui che ha pagato la sanzione detiene il diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione contestata;

  **ARTICOLO 3**

 **(Ordinanza-Ingiunzione)**

1. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, possono essere fatte pervenire all’Area Marina Protetta memorie difensive con la possibilità per i trasgressori di essere sentiti;
2. L’Area Marina Protetta, esaminate le eventuali memorie difensive presentate e, qualora ne abbiano fatto richiesta, sentite le persone interessate, ove ritenga infondate le stesse, determina, con ordinanza, la somma dovuta per la violazione contestata e ne ingiunge il pagamento, con le spese, all’autore e alle persone eventualmente obbligate in solido;
3. Il pagamento della sanzione deve avvenire nelle forme e nei limiti previsti dall’ordinanza- ingiunzione, entro il termine stabilito perentoriamente in giorni 30 dalla notificazione della stessa. Il termine è stabilito in giorni 60 ove il contravventore risieda all’estero;
4. L’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo ex art.18 Legge 24 Novembre 1981,n.689 e ss.mm.ii;

 **ARTICOLO 4**

 **(Esecuzione forzata)**

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento della sanzione, l’Area Marina Protetta procede alla riscossione delle somme avvalendosi degli istituti previsti dal vigente Codice di Procedura Civile;
2. Qualora si verificasse un ritardo nel pagamento della somma dovuta, la stessa è maggiorata nella misura di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione diviene esigibile;

 **ARTICOLO 5**

 **(RICORSI-FORO COMPETENTE)**

1. Avverso le Sanzioni amministrative , è possibile esperire ricorso ai seguenti organi :

- Il Prefetto di Sassari;

-Giudice di pace .

 **ARTICOLO 6**

 **(Rinvii)**

1. L’accertamento dell’illecito e il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nonché delle altre eventuali sanzioni accessorie, sono regolati dalla Legge 24 Novembre 1981,n.689 e ss.mm.ii, alle cui prescrizioni si fa rinvio per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento;
2. Per quanto non espressamente disposto, in materia di pesca, si intendono applicabili le disposizioni del legislatore comunitario, nazionale e regionale.